



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

Al Sindaco
del Comune di
Erchie

Al Presidente del consiglio
comunale del Comune di
Erchie

All'Organo di Revisione
del Comune di
Erchie

CORTE DEI CONTI




0004830-13/11/2017-SC_PUG-T75-P

Oggetto: Delibera n. 146 /PRSP/2017

Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 148 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Il Direttore del Servizio di supporto
dott.ssa Marialuca Sciannameo





La
Corte dei conti
in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	
Referendario	Michela Muti	

A seguito dell'adunanza pubblica del 5 ottobre 2017 ha assunto la seguente deliberazione.

Visti: „

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii.;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli



enti locali, approvata in relazione al Rendiconto della gestione 2014 dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR in data 9 marzo 2015;

- la nota istruttoria sul rendiconto 2014 indirizzata al Comune di Erchie ed all'Organo di revisione, e le controdeduzioni depositate dall'ente a riscontro;

- le osservazioni conclusive del Magistrato relatore in data 12 settembre 2017;

- l'ordinanza n. 100 del 13 settembre 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza pubblica in data 5 ottobre 2017 per l'esame delle criticità evidenziate nelle suddette osservazioni finali;

- le memorie presentate dal comune in data 27 settembre 2017 oltre il termine fissato dall'ordinanza presidenziale;

Udito il relatore Primo Ref. Rossana De Corato;

Uditi, in rappresentanza del Comune di Erchie (BR), il Sindaco f.f. dott.ssa Chiara Saracino, il Responsabile del Servizio finanziario dott. Stefano Lanza, intervenuti unitamente al Segretario comunale dott. Vito A. Maggiore.

Ritenuto in

FATTO

E' pervenuta la relazione dell'Organo di revisione del Comune di Erchie (8.772 abitanti alla data dell'1/1/2017) sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005, in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR in data 9 marzo 2015.

Dall'esame del questionario emergevano talune criticità e con nota istruttoria del 23 novembre 2016 indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito.

Il Comune di Erchie ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 3 febbraio 2017 e successivamente integrate con nota del 17 maggio 2017.

Il magistrato istruttore, non avendo ritenuto i suddetti chiarimenti idonei a superare tutti i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2014 del Comune di Erchie (BR).

I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle seguenti criticità riguardanti:

- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- Recupero evasione tributaria;
- Riscontro dei risultati della gestione e movimentazione dei residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010;
- Anzianità dei residui e disallineamenti nella parte capitale del rendiconto;
- Debiti fuori bilancio;
- Parametri di deficitarietà – Violazione parametri n. 3 e 4;
- Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Nel corso dell'adunanza pubblica, dopo la relazione del magistrato istruttore, i rappresentanti dell'ente, riportandosi sostanzialmente a quanto dedotto nelle memorie scritte, hanno fornito



M

R

ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti delle criticità rilevate.

Considerato in

DIRITTO

Quadro normativo

Prima di procedere all'esame delle criticità rilevate nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Comune di Erchie (BR) appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui



al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sia l'art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011 che l'art.3 del D.L. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-*bis* nel D.Lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art. 148-*bis* prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011).

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente *anche* collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Le criticità riscontrate

1.- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria

Preliminarmente, si evidenzia che il Comune di Erchie, nel corso dell'istruttoria, non ha fornito i dati relativi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, né in termini quantitativi, né con riferimento alle altre informazioni già richieste, in sede di compilazione del questionario, all'Organo di revisione (utilizzo fondi vincolati, scoperto di tesoreria, interessi ecc.).

Tale rilievo è stato mosso nella relazione finale del magistrato istruttore anche per quel che concerne l'esercizio finanziario 2015.

Nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza pubblica, il comune ha rappresentato che dal 30 maggio 2015 l'Ufficio Ragioneria non ha avuto un Responsabile del Servizio, in quanto non si è provveduto alla sostituzione del precedente dipendente andato in pensione; pertanto, nelle more della copertura del posto suindicato, le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario sono state svolte dal Segretario generale.

Tale situazione, ad avviso dell'ente, avrebbe reso particolarmente complicato gestire adeguatamente le molteplici informazioni richieste da questa Sezione di controllo; infatti, solo dal mese di giugno 2017 risulta assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 il Responsabile finanziario di Comune di Erchie.

Di seguito si riportano le tabelle compilate riferite ai dati sull'anticipazione di tesoreria nel triennio



2012/2014 e 2013/2015 e trasmesse in prossimità dell'adunanza pubblica.

Tabella 1

	2012	2013	2014
Importo dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.128.372,00	1.220.307,00	1.224.285,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	584.062,10	2.517.149,96	1.498.836,13
Entità dell'anticipazione 2014 richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12			0,00
Entità dell'anticipazione richiesta ai sensi dell'art. 2 comma 3-bis del d.l. n. 4/2014 conv. in l. 50/2014			0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	21	60	164
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata			185.372,72
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	204,31	2.515,29	1.390,45

Fonte: tabella trasmessa dall'ente con nota del 27 settembre 2017

Tabella 2


	2013	2014	2015
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.220.307,00	1.224.285,00	1.784.095,22
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL	0,00	0,00	1.171.786,66
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	60	164	143
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata		185.372,72	213.755,02
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	2.515,29	1.390,45	4.304,53

Fonte: tabella trasmessa dall'ente con nota del 27 settembre 2017

L'ente ha reiterato anche negli esercizi 2014 e 2015 il ricorso all'anticipazione di tesoreria (così come nelle annualità 2012 e 2013), in contrasto con il fine dell'istituto dettato dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ne consente l'eventuale utilizzo solo per limitati periodi di tempo e per "superare una momentanea carenza di liquidità".

Da quanto riportato nelle suesposte tabelle riassuntive e confermato nelle controdeduzioni depositate in data 27 settembre 2017, il Comune di Erchie nel 2014 non ha utilizzato fondi a destinazione vincolata per impieghi correnti, mentre nel 2015 si è avvalso delle risorse *de quibus* per l'importo di € 1.171.786,66, interamente ricostituite nei termini di legge e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 195 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Non risultano scoperti di tesoreria per gli esercizi 2014 e 2015.

Osserva il Collegio, che la crisi di liquidità che ha interessato il comune, praticamente senza soluzione di continuità, quantomeno dal 2012 ad oggi, ha conseguentemente determinato, per un verso, la necessità di ricorrere reiteratamente all'anticipazione di tesoreria, palesando l'evidente incapacità nel fronteggiare le spese correnti con risorse proprie, e per l'altro, ha contribuito a gravare il bilancio con oneri ulteriori derivanti dagli interessi pagati sulle somme anticipate dal tesoriere. Si evidenzia che l'esame della situazione di cassa costituisce certamente lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente. In via esemplificativa, il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000), la non completa restituzione al termine dell'esercizio finanziario della anticipazione di tesoreria ricevuta, oppure l'incapacità di fare fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge costituiscono, anche singolarmente, elementi attestanti serie difficoltà e l'inattendibilità del conto del bilancio.



L'art. 222 TUEL e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione, per "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni. I dati già evidenziati escludono, tuttavia, la natura transitoria dello squilibrio in cui versa l'ente, invero, il Comune di Erchie ha contratto nel 2014 e nel 2015 anticipazioni di tesoreria per periodi piuttosto prolungati, nello specifico rispettivamente per n. 164 e n. 143 giorni, rischiando di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale.

Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del *deficit* di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. La suindicata situazione sembra ravvisarsi anche nel Comune di Erchie; infatti, così come si avrà modo di dire in prosieguo, la presenza di cospicui debiti liquidi ed esigibili non pagati nei termini di legge, inducono a ritenere che il ricorso reiterato e massiccio all'anticipazione di tesoreria costituisca uno dei principali mezzi di cui si avvale il comune per estinguere -almeno in parte- i debiti derivanti dalla spesa corrente, a fronte di una situazione di cassa evidentemente problematica (cfr. successivi punti 6 e 7).

Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente.

2.- Difficoltà nel recupero dell'evasione tributaria

Per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria, si è riscontrato che il Comune di Erchie ha realizzato riscossioni esigue, o in alcuni casi addirittura nulle, a fronte degli importi accertati nel 2012 (€ 183.756,00), nel 2013 (€ 162.000,00) e nel 2014 (€ 107.000,00).

Al fine di verificare adeguatamente il *trend* dei suddetti incassi, è stato richiesto di fornire il dato aggiornato delle riscossioni al 31 dicembre 2016, e di precisare dettagliatamente se l'importo era stato accertato mediante emissione di ruoli, se il medesimo riguardava il recupero di somme relative a cespiti mai accertati sino al 2014, ovvero a ruoli emessi con riferimento ad evasioni per morosità.

In sede di controdeduzioni, il comune ha confermato che le suindicate somme contabilizzate in entrata corrispondono effettivamente a ruoli per cespiti mai accertati; tuttavia, dalla tabella riepilogativa delle riscossioni derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, nulla viene riferito



sullo stato delle riscossioni relative agli accertamenti 2012 e, per quel che concerne i successivi esercizi 2013 e 2014 sono stati inseriti dati di accertamento diversi (rispettivamente € 20.000,00 ed € 170.000,00) rispetto a quelli inseriti nel questionario.

I dati trasmessi in occasione della risposta istruttoria, comunque, evidenziano (se fossero confermati in rettifica ai dati inseriti nel questionario) percentuali esigue di riscossione (25,22% nel 2013 e 22,65% nel 2014). Il Comune di Erchie ha dichiarato che risulta accantonato al risultato di amministrazione del 2016 un importo pari ad € 782.291,22, quale quota parte del fondo crediti di dubbia esigibilità correlato ai residui attivi da recupero dell'evasione tributaria degli esercizi 2015 e precedenti (quantificati in € 903.771,05).

Le controdeduzioni depositate dall'ente a seguito del deferimento all'odierna adunanza pubblica, non hanno contribuito a chiarire le discrasie già in precedenza segnalate, in quanto gli importi riferiti agli accertamenti per recupero evasione non risultano coincidenti con quelli inseriti nel questionario, pertanto, trattandosi di dati non confrontabili tra loro non è possibile esprimere una valutazione sullo stato delle riscossioni. Nel corso della discussione orale i rappresentanti dell'ente non sono stati in grado di fornire ulteriori chiarimenti, ribadendo l'oggettiva difficoltà incontrata nella ricostruzione contabile dei suindicati dati.

Comunque, anche a voler considerare veritieri i dati inseriti nella tabella riassuntiva trasmessa in data 28 settembre 2017, ed aggiornata alle riscossioni al 31 agosto 2017, non ci si può esimere dall'evidenziare che, per un verso, numerose voci di entrata risultano eliminate nel 2015, senza che sia stata esplicitata motivazione delle cancellazioni effettuate, e per l'altro, risultano ancora iscritte molteplici poste di bilancio per le quali gli incassi sono minimi o del tutto assenti.

Il Collegio, pur prendendo atto che il Comune di Erchie ha dichiarato di essersi attivato per incentivare il recupero dell'evasione tributaria, anche al fine di garantire un *trend* migliorativo delle riscossioni, osserva che, comunque, l'andamento degli incassi risulta essere lento e parziale, inoltre, così come si è già avuto modo di dire in precedenza, le risultanze contabili sono incongrue e rendono impossibile un adeguato controllo sull'attività di recupero dell'evasione realizzata dall'ente.

Si evidenzia che, in generale, la limitata capacità di riscossione, e quindi la scarsa disponibilità di liquidità, può influenzare la capacità dell'ente di evadere puntualmente le proprie obbligazioni, soprattutto di parte corrente, così come, d'altronde, è avvenuto proprio per il Comune di Erchie, il quale ha fatto reiteratamente ricorso all'anticipazione di tesoreria (cfr. precedente punto 1). Infine, il Collegio, rappresenta che la normativa prescrive che l'attività di accertamento sia sempre preceduta da una rigorosa verifica dei titoli giuridici e delle ragioni del mantenimento in bilancio di tali voci di entrata. Invero, l'esiguo - se non addirittura insussistente - indice di realizzazione di tali entrate evidenzia la presenza di crediti chiaramente di difficile, se non impossibile, riscossione e fornisce un importante parametro per valutare l'effettiva capacità dell'ente di realizzare le riscossioni residue.

Nello specifico, si rileva che, a norma dell'art 153 del TUEL, il Responsabile del Servizio economico e finanziario è tenuto a verificare che l'accertamento e la riscossione delle entrate avvenga alle



scadenze stabilite ed in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione, evitando accuratamente la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza, incidono sulla liquidità dell'ente.

Il Collegio rammenta che il principio di prudenza deve caratterizzare l'intera gestione finanziaria delle entrate così come chiaramente enunciato nei "Principi contabili degli Enti locali" (vigenti all'epoca) i quali stabiliscono che: "...Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte...", (cfr. Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 70, all'epoca vigenti) ed in particolare, "...Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l'ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili...". (Cfr. principio contabile n.2, punto 15).

Si osserva che, per quanto d'interesse in questa sede, l'applicazione al rendiconto della gestione del principio di prudenza deve tradursi nella regola secondo la quale non possono essere riportate nel risultato di amministrazione le entrate delle quali non è sufficientemente certa la realizzazione. In alternativa, è necessario procedere alla costituzione di appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione al fine di sterilizzare gli effetti negativi derivanti da eventuali insussistenze.

A tal proposito, si rinvia ai principi contabili armonizzati in merito alla formazione e accantonamento di un apposito FCDE.

Il principio di veridicità di cui all'art. 162 TUEL, applicato al rendiconto, impone che il risultato di amministrazione rispecchi l'effettiva situazione finanziaria dell'ente.

Il Collegio si riserva di verificare, in sede di controllo sui rendiconti 2015 e 2016, la corretta composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la congruità dell'accantonamento e soprattutto l'evoluzione del *trend* della riscossione dei suddetti tributi.

Per quel che concerne la costituzione del Fondo svalutazione crediti (FSC) pari ad € 85.121,28, accantonato nell'avanzo di amministrazione unitamente alla quota riferita all'esercizio 2013, si osserva che la base di calcolo fornita dall'ente (504.973,67) non sembra corrispondere all'entità complessiva dei residui attivi inseriti nel questionario (€ 1.077.637,35), né sono stati forniti chiarimenti in merito alle eventuali riduzioni operate in sede di quantificazione del FSC. In considerazione di ciò si rileva la probabile sottostima del suddetto fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2014.

Si rammenta che l'art. 6, co. 17, del D.L. n. 95/2012, così come successivamente modificato ed integrato, per l'esercizio 2014, stabiliva per gli enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di svalutazione crediti di importo non inferiore al 20% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, potevano essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali era stata analiticamente certificata dai competenti responsabili di servizio la perdurante sussistenza delle ragioni di credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.



Il fondo svalutazione crediti, prima delle recenti modifiche introdotte dalla normativa sulla armonizzazione contabile, era un istituto giuridico sostanzialmente volto ad impedire agli enti locali l'effettuazione di spese finanziate con residui attivi che, per la loro anzianità, risultano di dubbia esigibilità. Più precisamente, si trattava di una posta passiva avente la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti insussistenti o inesigibili al fine di preservare l'ente da possibili squilibri. Lo stanziamento, presente in bilancio, destinato al fondo di svalutazione crediti non poteva essere impegnato ed era destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione quale fondo vincolato ai sensi dell'art.187, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000 (circolare R.G.S. n.5 del 7 febbraio 2013 e principio contabile n.1.53). Proprio per tale ragione, l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto è condizionata dal corretto accantonamento a titolo di FSC e, nei casi più gravi, si può addirittura configurare un disavanzo di amministrazione da ripianare secondo le regole stabilite dall'art.188 del D.Lgs. n. 267/2000. In altre parole, se l'importo dei fondi vincolati/accantonati (tra i quali figura il fondo svalutazione crediti) risulta superiore all'importo del risultato di amministrazione, si concretizzava un disavanzo di amministrazione. I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, infatti, anche se quest'ultimo non è sufficientemente capiente o se è negativo. In questi casi l'ente deve provvedere a reperire le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione (principio contabile n. 3.59 all'epoca vigente).


3.- Riscontro dei risultati della gestione e movimentazione dei residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di completare i dati presenti nella tabella "Gestione dei residui", indicando anche la natura (tipologia), le motivazioni e l'entità, per ciascuna voce dei "maggiori residui attivi riaccertati" e dei "minori residui passivi riaccertati".

L'ente ha riscontrato quanto richiesto ed ha evidenziato, in particolare, le singole voci di entrata alle quali si riferiscono i "maggiori residui attivi riaccertati", garantendo che si tratta di maggiori accertamenti pressoché interamente incassati nel 2014, salvo qualche riscossione di minima entità avvenuta nel 2015.

Per quel che concerne il rilievo formulato in merito alla circostanza che nell'esercizio finanziario 2014 non risulta cancellato alcun "minor residuo attivo", favorendo, pertanto, la formazione di un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 positivo, il Comune di Erchie si è limitato a precisare che: *"...il rendiconto 2014 fu approvato dal commissario prefettizio il quale ha ritenuto di mantenerli per qualche ragione, solo successivamente con la nuova amministrazione si è effettuata una ricognizione puntuale dei residui ritenendoli del tutto inesigibili in quanto non vi erano atti propedeutici per il loro recupero, ciò giustifica la cancellazione a seguito del riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015..."*.

Inoltre, con specifico riferimento alla provenienza dei residui da riscuotere al 31 dicembre 2014 pari ad € 1.019.589,55 del titolo I (cfr. tabella 1.10.1 del questionario), imputabili ad entrate riconducibili al periodo 2007 ed il 2009, il Comune di Erchie ha precisato che *"...dalla verifica*



della documentazione tenuta negli uffici tributi risulta un'attività di accertamento riferita agli anni 2007 e 2008 (avvisi di accertamento ICI prot. 11372/2012) che però non trova riscontro in nessuna determina di approvazione di liste di carico se non successivamente in una lettera di trasmissione della Ditta Sincon la quale provvedeva ad emettere ingiunzioni fiscali per la riscossione coattiva all'accertamento ICI 2007-2008 datata 11/12/2015...".

Orbene, entrambe le informazioni date dall'ente non forniscono alcun ulteriore elemento di valutazione sull'operazione di "mancata cancellazione" di cospicui residui attivi inesigibili alla data del 31 dicembre 2014, anzi sembrano palesare che il comune abbia condotto l'attività di accertamento ordinario senza minimamente valutare che ricorressero effettivamente i necessari requisiti di esigibilità dei crediti da mantenere.

Tali considerazioni risultano significative anche in virtù del fatto che in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, sono stati cancellati residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate per € 3.362.932,12, confermando che la preliminare corretta rilevazione dei residui attivi inesigibili da cancellare nel rendiconto 2014, avrebbe inciso sull'entità dell'avanzo di amministrazione (al 31 dicembre 2014). Invero, si sarebbe registrato, con ogni probabilità, una minore consistenza dello stesso, considerato che i residui passivi cancellati (al 1° gennaio 2015) non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate ammontavano al minor importo di € 2.988.537,93.

4.- Anzianità dei residui e disallineamenti nella parte capitale del rendiconto

Con riferimento allo squilibrio tra residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II pari ad € 1.495.962,25 complessivamente considerati, il comune non ha risposto a quanto richiesto in sede istruttoria. In particolare, non è stata trasmessa la tabella riassuntiva dei residui suindicati, non è stato specificato se sono eventualmente intervenute movimentazioni degli stessi, né è stato riferito se la discrasia rilevata trovi spiegazione nella presenza di una cassa vincolata capiente.

Nonostante in sede di osservazioni finali del magistrato istruttore fosse stata sollecitata la trasmissione della documentazione già richiesta con nota istruttoria del 23 novembre 2016, il Comune di Erchie ha solo precisato che l'importo esatto è pari ad € 1.585.962,25 (e non € 1.495.962,25) con una maggiore spesa rispetto alle entrate; inoltre, ha rappresentato che con determina n. 23 del 30 gennaio 2015 il Responsabile del servizio finanziario ha comunicato al Tesoriere l'ammontare dei fondi vincolati pari ad € 932.678,74, e che la differenza è sicuramente finanziata con fondi liberi (compartecipazioni).

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'ente, evidenzia che la sussistenza di residui passivi del titolo II potrebbe indicare la presenza di criticità nella programmazione degli investimenti e nella realizzazione delle opere previste, soprattutto nel caso in cui non trovino adeguata corrispondenza nelle entrate di riferimento (Titoli IV e V).

Le somme impegnate al titolo II delle spese rappresentano l'onere finanziario che il comune deve sostenere per portare a termine opere o iniziative già appaltate o programmate, infatti, l'art. 183 TUEL (nella formulazione all'epoca vigente), al fine di evitare distorsioni verso la spesa corrente,

prevedeva che fossero automaticamente "impegnati" gli importi per spese finanziate con assunzione di mutui o con entrate aventi per legge specifica destinazione (normalmente contabilizzate ai titoli IV e V delle entrate).

Per far fronte alle suindicate spese, il comune avrebbe dovuto utilizzare entrate che ha già accertato e vincolato in competenza (ed eventualmente per cassa nei casi previsti dalla legge). Tali somme confluiscono, in quanto destinate ad investimenti, nella parte vincolata dell'avanzo. Considerato che l'ente non ha adeguatamente motivato il *trend* di formazione del rilevato squilibrio tra residui attivi e residui passivi, né ha fornito elementi sufficienti a comprendere, effettivamente, qual è la situazione contabile inerente a tale tipologia di risorse e spese, il Collegio non può esimersi dal ritenere che tale differenza potrebbe denotare la presenza in bilancio di una massa debitoria non appropriatamente finanziata, o comunque inizialmente finanziata con risorse vincolate, che tuttavia potrebbero essere state nel tempo cancellate in sede di riaccertamento dei residui, senza che si sia provveduto al corrispondente stralcio, per i medesimi importi, dei residui passivi; ovvero potrebbero riguardare somme incassate che, come tali, contribuiscono a formare il fondo cassa al 31/12 dell'esercizio, e confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo (Cfr. art. 187 TUEL). Osserva, il Collegio, che le entrate in conto capitale, in ogni caso, secondo un principio di sana gestione finanziaria, devono essere, destinate a spese dello stesso genere e confluire, comunque, nella parte vincolata dell'avanzo, pertanto, l'eventuale utilizzo per cassa di tali somme per finalità "diverse" può, nel caso in cui non consenta, ovvero ritardi il pagamento delle spese in conto capitale, costituire irregolarità finanziaria e determinare di conseguenza una possibile copertura di tale tipologia di spese con entrate correnti.

Tale analisi trova riscontro nei "Principi contabili" (all'epoca vigenti), nella parte in cui, nell'indicare le molteplici tipologie di fondi che costituiscono l'avanzo di amministrazione ai sensi dall'art. 187, comma 1, del Tuel, prevede che i *"fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano anch'essi risorse confluite nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria"*, e sottolinea il "carattere residuale" dei fondi non vincolati (Cfr. Principio contabile n. 3 punto 59). Infine, il Comune di Erchie, alla luce del rilievo formulato in sede di deferimento all'adunanza pubblica, ha comunicato che al fine di acquisire dati certi in merito alla suindicata discrasia, ha dato mandato al Responsabile dei lavori pubblici di effettuare una ricognizione delle opere pubbliche.

5.- Criticità relative ai debiti fuori bilancio sussistenti nell'esercizio 2014

Nel corso dell'istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire, mediante l'elaborazione di apposita tabella, alcune informazioni relative al mancato riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 217.056,00, successivamente riconosciuti nel 2015.

Con nota di risposta del 2 febbraio 2017, l'ente ha dichiarato che non ha inteso provvedere al riconoscimento e copertura finanziaria dei suddetti debiti nell'anno 2014 per la seguente motivazione: *"...trattasi di debiti risalenti ad incarichi dati a far data dal 1985 e seguenti, pertanto, il Commissario, essendosi insediato nell'ottobre del 2014, aveva necessità di fare*



un'attenta ricognizione del debito, nonostante nel 2014 ci fossero già state notifiche di sentenze esecutive...".

Considerato che dalla documentazione trasmessa si è verificato che l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio ammonta ad € 303.552,63 e che risalgono al 2013, è stato chiesto al comune di spiegare come mai, neanche nel precedente esercizio 2013 si sia provveduto al riconoscimento degli stessi, secondo la tempistica prevista dall'art. 193 del TUEL.

Nelle controdeduzioni depositate in prossimità dell'adunanza pubblica l'ente ha dichiarato che: *"...non è possibile dare delle motivazioni precise..."*.

Ulteriore elemento di criticità emerso nel corso dell'istruttoria, ha riguardato il mancato ripiano per € 199.374,23 di una quota dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2015.

Il Comune di Erchie ha spiegato che inizialmente aveva previsto di finanziare tale spesa con un mutuo da richiedere alla Cassa DD. e PP.; tuttavia, tale operazione non è stata mai effettuata; solo nel corrente anno ha provveduto a concordare con il creditore una rateizzazione triennale prevedendo una la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019.

Osserva il Collegio che il fenomeno dei debiti fuori bilancio, soprattutto se reiterato in più esercizi finanziari, crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio; infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, è previsto il parametro n. 8, che misura la consistenza di tale debitoria in rapporto con i valori di accertamento delle entrate correnti.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, l'ente, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'ente deve, quindi, provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto ed al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale in presenza dei requisiti di legge richiesti).

Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000). Al riguardo, evidenzia il Collegio che secondo il Principio contabile n. 2 (nella formulazione all'epoca vigente): *"...i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti..."* (punto n. 94).

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 191, comma 5 TUEL, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno



validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge. Si rileva, inoltre, che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi, soprattutto nel caso in cui si dovesse consolidare la deleteria prassi di indugiare nel riconoscimento e trasferire, agli esercizi successivi, l'onere relativo a partite debitorie riferite a quelli precedenti, cui normalmente si ricorre per ovviare alla difficoltà di far fronte, con risorse del bilancio di competenza.

Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

A tutt'oggi, il comune non solo non ha ancora interamente estinto la debitoria riconosciuta nell'esercizio 2015, e sorta in esercizi precedenti (2013), ma sta predisponendo nel bilancio 2017/2019 il relativo finanziamento, palesando, di fatto, che alla violazione del riconoscimento tardivo si aggiunge anche quella, ancor più grave, di aver proceduto ad un riconoscimento del debito senza disporre della necessaria copertura finanziaria.

Ebbene, da quanto riferito nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza collegiale, il Comune di Erchie ha tardivamente riconosciuto nel 2015 debiti fuori bilancio risalenti ad esercizi precedenti, prevedendo la copertura degli stessi mediante ricorso al mutuo con la Cassa DD. e PP.. Le suddette entrate non si sono mai realizzate determinando, conseguentemente, l'impossibilità di estinguere le obbligazioni liquide ed esigibili già riconosciute e, solo teoricamente, coperte in sede di riconoscimento dei debiti.

In altri termini, è stato disatteso quanto statuito dal combinato disposto degli artt. 193 e 194 del TUEL, non avendo, il Comune di Erchie, adottato provvedimenti correttivi idonei a garantire l'effettivo ripiano dei debiti ed a ripristinare gli equilibri generali di bilancio. Invero, l'ente avrebbe dovuto procedere tempestivamente - almeno nell'anno in cui è venuto a conoscenza della sentenza di condanna - a riconoscere il debito fuori bilancio ed a reperire le necessarie risorse di bilancio per finanziarlo interamente.

Il successivo riconoscimento del debito nel 2015 (cfr. deliberazione n. 62/2015 del Commissario Prefettizio) è risultato non solo tardivo, ma anche non adeguatamente finanziato, determinando la grave irregolarità per cui un debito fuori bilancio liquido ed esigibile già nel 2013, non è stato ancora pagato nel 2017.

In sede di verifica delle misure correttive adottate a seguito della presente pronuncia o di controllo finanziario sul rendiconto 2015 e 2016, la Sezione si riserva di verificare la regolarità e lo stato dei pagamenti del debito fuori bilancio riconosciuto all'avv. Massari per l'importo complessivo di € 103.432,54 (cfr. deliberazione del Commissario straordinario n. 63 del 27 maggio 2015), anche in considerazione di quanto emerso nel corso della discussione orale, in merito alla sussistenza di un'ulteriore debitoria pari a circa 500.000,00 euro, nei confronti dello



stesso legale.

In disparte, le conseguenze che ne potrebbero essere derivate in termini di calcolo delle "spese finali", ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

6.- Violazione dei parametri di deficiarietà n. 3) e n. 4)

Il Comune di Erchie ha violato i parametri di deficiarietà n. 3 (ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III in rapporto all'entità degli accertamenti di competenza riferita ai medesimi titoli I e III) ed il parametro n.4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori agli impegni della medesima spesa corrente).

Il parametro n. 3 ha registrato una percentuale del 73,56% superiore al valore soglia del 65%, evidenziando l'oggettiva difficoltà dell'ente nel realizzare gli incassi derivanti prevalentemente dagli accertamenti tributari. Tale criticità trova conferma nelle problematiche già segnalate al precedente punto 2). Il parametro n. 3 è stato violato anche nel 2016.

Ancora più grave è il superamento del parametro di deficiarietà n. 4 che, a fronte del valore soglia del 40%, ha raggiunto la percentuale del 80,66%, praticamente superiore al doppio.

Il parametro n. 4 è stato violato anche nel 2015 (45,29%) e nel 2016 (66,85%), l'ente a tal proposito ha specificato che con il riaccertamento straordinario dei residui si è proceduto alla cancellazione dei residui passivi vetusti, con conseguente miglioramento della cassa.

L'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficiari. I parametri obiettivi sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Per i Comuni sono fissati n. 10 parametri. Per tali enti, quindi, lo stato di deficiarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di almeno n. 5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficiarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficiente, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficiarietà per più esercizi, così come è avvenuto per il Comune di Erchie che ha superato il parametro n. 4 in più esercizi finanziari. Si precisa che la condizione di ente strutturalmente deficiente non coincide con lo stato di dissesto finanziario disciplinato dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il parametro n. 4, violato negli esercizi 2014, 2015 e 2016 dal Comune di Erchie, è fortemente indicativo della sussistenza di rilevanti criticità nella gestione della spesa corrente, ed in particolare della debitoria liquida ed esigibile; invero, lo scenario appare ancor più grave se si considera che l'ente avrebbe dovuto riconoscere (ed impegnare) cospicui debiti fuori bilancio e pertanto, il risultato in termini di impegni di parte corrente sarebbe stato ulteriormente peggiorativo (cfr. precedente punto 5).

7.- Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e quantificazione dei debiti liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2015



Nel corso dell'istruttoria erano stati richiesti all'ente numerosi chiarimenti in relazione ai debiti liquidi ed esigibili non estinti al 31/12/2015, nello specifico l'ente avrebbe dovuto compilare un prospetto dettagliato dal quale si potessero evincere le seguenti informazioni: l'indicazione dei creditori, i singoli importi di debito, l'imputazione degli stessi alla spesa corrente o alla spesa in conto capitale, se tale debitoria era riconducibile ad impegni di spesa che trovavano copertura finanziaria nel bilancio di competenza 2015 o precedenti, ovvero se integravano (ed in che misura) debiti fuori bilancio, le motivazioni per le quali l'ente non aveva provveduto al regolare e puntuale pagamento.

Il Comune di Erchie, con nota integrativa del 26 giugno c.a., ha trasmesso le suindicate informazioni dalle quali si evince che l'ammontare complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2015 è pari ad € 2.344.094,06 (di cui: € 900.809,32 di parte corrente € 1.443.284,74 di parte capitale). Il mancato pagamento nei termini di legge è imputabile, su ammissione dello stesso ente, alla carenza di liquidità; inoltre, alcuni debiti risultano derivanti dall'omesso pagamento di bollette per utenze per servizi di rete (AQP, Enel Energia spa, Edison energia spa, Telecom Italia spa). Infine, nell'elenco della debitoria sono presenti titoli di spesa maturati in esercizi vetusti (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), alcuni dei quali risultano finanziati "a competenza" e non "a residuo".

Nelle controdeduzioni depositate in prossimità dell'adunanza pubblica, il Comune di Erchie ha dichiarato che, ad oggi, sono state interamente liquidate le spese imputabili alle utenze con titolo scaduto antecedentemente al 31 dicembre 2016 e che, probabilmente, la debitoria derivante da annualità pregresse (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) è stata reimputata, in quanto non è possibile dare una differente spiegazione al rilievo formulato dal magistrato istruttore.

Preliminarmente, si evidenzia che la sussistenza di una significativa debitoria liquida ed esigibile proveniente dall'esercizio 2015, lascia presupporre che, anche nel corso degli esercizi successivi, il comune non si sia reso tempestivamente adempiente nei confronti dei propri creditori; d'altra parte, la suindicata circostanza è facilmente verificabile se si considerano le criticità già rilevate in ordine al *deficit* di liquidità ed al ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria (cfr. precedenti punti 1 e 6). Inoltre, appare appena il caso di rammentare che il controllo dello stato dei pagamenti (di debiti liquidi ed esigibili), è evidentemente funzionale, da un lato, a verificare lo stato di solvenza dell'ente, e dall'altro, a monitorare le criticità che investono la gestione sia dell'entità della cassa che della competenza.

La presenza di debiti non pagati e, più in generale, l'accumulo di residui passivi inerenti la spesa corrente (rispetto agli impegni rivenienti dal medesimo titolo I della spesa), è indice, per l'appunto, della difficoltà del comune di fronteggiare la debitoria esistente, soprattutto se si considera anche la sussistenza di una cospicua debitoria fuori bilancio per la quale non si è proceduto a garantire adeguata copertura finanziaria nei termini di legge.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che il rallentamento dei flussi di pagamento costituisce indice di una possibile difficoltà di reperire la necessaria liquidità, circostanza, questa, che dimostra la limitata capacità di far fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di

terzi ed un rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.

Al riguardo si rammenta che la normativa che prescrive l'obbligo di assicurare la tempestività dei pagamenti è finalizzata all'esigenza di garantire sia l'agere licere, che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa di cui anche all'art. 97 della Costituzione.

In considerazione di quanto suesposto il comune dovrà, in sede di presentazione delle misure correttive, aggiornare al 31 dicembre 2016 i dati relativi ai debiti liquidi ed esigibili non ancora pagati (derivanti dagli esercizi pregressi), spiegando nel dettaglio e per ciascun importo le motivazioni di tale ritardo.

Infine, il Collegio non può esimersi dal censurare la presenza di una debitoria vetusta imputata in competenza, in assenza di alcuna giustificazione contabilmente valida; infatti, appare incoerente e priva di alcun fondamento giuscontabilistico quanto sostenuto dal comune in ordine alla avvenuta "reimputazione" degli impegni in esercizi successivi. Anzi, tale operazione potrebbe addirittura palesare l'indebita e pregressa cancellazione di residui passivi (successivamente riscritti in competenza), ovvero, l'iscrizione in competenza di debiti fuori bilancio finanziati direttamente nel bilancio di competenza senza aver seguito la procedura di cui all'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. In entrambe le suindicate ipotesi l'ente avrebbe posto in essere una grave irregolarità contabile.

Il quadro particolarmente critico della situazione finanziaria in cui versa il Comune di Erchie, è pienamente confermato dalla circostanza che il tempo medio dei pagamenti rilevato negli esercizi 2014 (194 giorni) e 2015 (169 giorni) risulta ben oltre i termini imposti dal DPCM del 22 settembre 2014.

P. Q. M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall'art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Comune di Erchie (BR) adotta specifica pronuncia accertando che:

1) costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente:

- il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- le difficoltà nel recupero dell'evasione tributaria;
- criticità nel riscontro dei risultati della gestione e movimentazione dei residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010;
- l'anzianità dei residui e disallineamenti nella parte capitale del rendiconto;
- il mancato riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio nei termini e modalità previste dalla legge, nei termini indicati in parte motiva;
- la violazione parametri di deficitarietà n. 3 e 4;
- la presenza di una cospicua debitoria liquida ed esigibile non estinta al 31 dicembre 2015, una tempistica dei pagamenti in violazione dei termini imposti dal DPCM del 22 settembre 2014 e la sussistenza di gravi irregolarità nell'imputazione di alcuni residui passivi al bilancio di

competenza.

DISPONE

- 1) che da parte dell'ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità;
- 2) che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Erchie (BR), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare e all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- 3) che l'Organo di revisione dell'Ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 4) che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti nella presente deliberazione, se non diversamente previsto, dovranno essere adottati dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso, in Bari, il giorno 5 ottobre 2017

Il Relatore
Rossana De Corato

Il Presidente
Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 09/11/ 2017

Il Direttore della Segreteria

Maria Luce Sciannameo

